



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO VASARI”

VIA EMILIA 10 – 52100 AREZZO

TEL. 0575 20761 / 21581 E-MAIL: ARIC813003@ISTRUZIONE.IT

CF 80010320515 - COD. MPI ARIC813003

Sito internet: www.icvasariarezzo.edu.it - Facebook: @IstitutoComprensivoVasari

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATO** il piano triennale dell'offerta formativa per gli aa. ss. 2019-2022
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "Giorgio Vasari"
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è elaborato su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, tramite la commissione Pof, e deliberato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021.
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 – Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario.
4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
 - Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.);
 - Lo sviluppo delle competenze digitali.
5. Le attività integrate digitali (AID) sono distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio da parte dell'insegnante
 - Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
 - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante, anche attraverso le classi virtuali;
 - La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.
6. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate che prevedono lo svolgimento da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale.
7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.
8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei PDP - Piani Didattici Personalizzati e nei PEI – Piani Educativi Individualizzati.
9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei

traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
11. L'Animatore digitale, il responsabile della G Suite e i responsabili del registro elettronico garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolto al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
12. La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche apportando le modifiche che si riteranno necessarie in base all'evolversi della situazione.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

1. REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA (utilizzato dagli ordini di scuola: primaria, secondaria di primo grado)
2. G-SUITE FOR EDUCATION. Il dominio di istituto @icarezzo.com accoglie tutti i docenti, gli ATA e gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.
 - AREA DIDATTICA - CLASSROOM
 - LEZIONI SINCRONE CON MEET
 - LEZIONI ASINCRONE
 - CONDIVISIONE MATERIALI – CLASSROOM E GOOGLE DRIVE
 - TEST - MODULI
 - COMPITI ED ESERCITAZIONI - GOOGLE DOCUMENTI E PRESENTAZIONI
 - RESTITUZIONE MATERIALI E FEEDBACK
 - CORRISPONDENZA TRAMITE ACCOUNT MAIL

Inoltre:

1. Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.
2. Nell'ambito delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe, specificando l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro Elettronico e cartaceo se possibile, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di quanto inoltre ripetuto nel comma 6 dell'art 4
4. L'insegnante potrà inserire le lezioni nell'area dedicata del Registro Elettronico Nuvola, allegando video lezioni asincrone, attività di tipo digitale volte ad integrare la quotidiana attività in presenza.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI e attività di DID alla scuola dell'infanzia

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.
2. **Per le classi prime della scuola primaria è previsto un numero di unità orarie pari a minimo 10 settimanali più una unità per l'insegnamento della religione cattolica, della durata di 45 minuti ciascuna.**
3. **Per le altre classi (2°, 3°, 4°, 5°) della scuola primaria sono previste minimo 15 unità orarie settimanali della durata di 45 minuti ciascuna più una unità per l'insegnamento della religione cattolica.**
4. **Per le classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado sono previste minimo 15 unità orarie settimanali della durata di 45 minuti ciascuna più una unità per l'insegnamento della religione cattolica.**
5. I docenti svolgono il loro intero orario di servizio nell'espletamento tanto di attività di insegnamento sincrone che asincrone. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando le attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel presente Piano DDI. Ciascun insegnante svolgerà quindi autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi della classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti per le attività sincrone, con attività integrate digitali in modalità asincrona.

6. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; e per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
7. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
8. Sarà cura degli insegnanti di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
9. E' consentito ai docenti svolgere le attività di insegnamento sincrone e asincrone tanto a scuola quanto al proprio domicilio, in ragione di una migliore organizzazione del servizio e dell'impossibilità per ragioni di insufficienza di banda di svolgere tutte le attività a scuola.
10. Relativamente alla scuola dell'infanzia in caso di lockdown della sezione o del plesso le docenti attiveranno DID tramite il canale Telegram già in uso nella scuola per l'Infanzia. Verrà creata inoltre sulla base delle raccomandazioni ministeriali una pagina dedicata alla DID alla scuola dell'infanzia sul sito delle scuole. Le docenti potranno inoltre avvalersi di tutti gli strumenti forniti dalla G Suite per mantenere contatti e interazioni con le famiglie, comprese videochiamate tramite Google MEET. Non è previsto nessun numero minimo di attività asincrone e sincrone da svolgere.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando Google Meet, per mezzo di Google Calendar o il link alla Classroom oppure una stanza fissa di Meet con Nickname di classe), scegliendo tra le varie possibilità in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.
3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli

studenti e le eventuali assenze e di annotarle sul registro elettronico.

4. Per la scuola secondaria, l'assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. L'assenza che avviene in periodo di didattica a distanza riguardante l'intera mattinata o singole unità di lezione, dovrà essere comunicata dal genitore al docente coordinatore. Al rientro in presenza tutte le assenze dovranno essere giustificate sull'apposito libretto delle assenze. Parimenti sarà segnalata la mancata accensione della videocamera. Le assenze dovute a malattia durante la didattica a distanza devono essere corredate da certificazione medica o autocertificazione, secondo gli stessi criteri previsti per la didattica in presenza.
5. Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle norme del regolamento d'Istituto applicabili al contesto.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. Alla scuola primaria gli insegnanti utilizzano il Registro Elettronico Nuvola come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Il registro elettronico consente di allegare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori, indicare i link alle videolezioni con Google Meet. Per la scuola secondaria la piattaforma di riferimento per gli apprendimenti a distanza è la Classroom, con segnalazione sul Registro Elettronico Nuvola dei compiti assegnati.
3. Google Suite for education utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili nel dominio
4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere progettate in base alla stima dell'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro Elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse, studenti e famiglie nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento, quarantena o condizioni di fragilità

I percorsi di apprendimento a distanza possono essere attivati nei seguenti casi.

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, le attività di DDI prenderanno il via con apposita determina del Dirigente scolastico. Per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona. Per le attività in modalità sincrona queste sono organizzate sulla base dell'effettivo orario settimanale, con riduzione dell'unità oraria a 45 minuti.
2. Nella scuola primaria e secondaria, quando le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, le famiglie possono richiedere al Dirigente Scolastico, l'attivazione della DDI. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente per iscritto dalla famiglia alla segreteria dell'Istituto, che provvederà a girarla al coordinatore della classe o al fiduciario di plesso. Nella scuola secondaria le attività consistono nell'interazione a distanza con le lezioni di 60 minuti svolte in presenza dal resto della classe, secondo un orario che può essere personalizzato. Nella scuola primaria, vista l'insufficienza di banda Internet dei plessi dell'Istituto, l'attivazione delle attività sincrone è subordinata alla possibilità del loro effettivo svolgimento. Considerata l'età degli studenti e le modalità didattiche proprie della scuola primaria, vanno comunque privilegiate le attività asincrone piuttosto che quelle sincrone.
3. I casi in cui è attivabile la Didattica a Distanza per singoli alunni sono esclusivamente quelli

legati a quarantena o isolamento, a particolari fragilità che sconsiglino la presenza a scuola, a lunghe assenze per motivi di salute (per i quali non sono attivabili Progetti di Educazione a Domicilio) e a casi eccezionali, opportunamente valutati e certificati. Non è attivabile per assenze inferiori a 5 giorni.

4. Nel caso di attività didattica interamente a distanza per misure di contenimento della diffusione del SARSCoV-2, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2, 3, 4.
5. Nei limiti della disponibilità di risorse umane in organico sono ammesse anche lezioni individuali per studenti in isolamento o quarantena o condizioni di fragilità, secondo modalità e orari da concordare con la famiglia.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto;
 - b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education.
2. La scuola opera nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy o GDPR 679 del 2016. Le informazioni sulla policy della scuola in materia di tutela della privacy sono disponibili al seguente link:
<http://www.scuolavasari.it/privacy/>

Art. 13 – Indicazioni per studenti e genitori

1. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo puntuale e responsabile evitando distrazioni, supporti di altri soggetti, cheating, ...
2. Le lezioni su Google Meet sono equiparate a lezioni in presenza ed eventuali comportamenti ineducati o offensivi saranno puniti con le stesse modalità e con lo stesso valore di una condotta scorretta in classe.
3. La chat di Google Meet deve essere utilizzata solo per scopi didattici o comunicazioni inerenti il collegamento stesso.
4. Durante le lezioni, la famiglia non deve interagire con l'alunno, con interruzioni, suggerimenti o altro e soprattutto durante le interrogazioni.
5. I ragazzi non sono autorizzati a interagire nella piattaforma ufficiale di classe (Meet) privatamente e a collegarsi fuori orario di lezione, in quanto utilizzabile solo per gli scopi didattici per cui è stata creata.
6. Si chiede ai genitori di controllare la puntualità nei collegamenti e nell'esecuzione dei compiti sia su Nuvola, sia su Classroom.
7. È vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare insegnanti e/o allievi durante la didattica a distanza, se non dietro espressa autorizzazione.

8. Durante gli incontri su Meet, su richiesta dell'insegnante, il telefono cellulare deve essere tenuto spento.
9. I ragazzi devono preferibilmente ascoltare le videolezioni tramite cuffie o auricolari del telefono in modo che non sentano rumori di sottofondo di casa o fastidiosi eco. Il microfono va tenuto spento e va acceso solo durante le interrogazioni o quando si deve intervenire, mentre la videocamera deve essere tenuta costantemente accesa, a meno di comprovati motivi di connessione che lo sconsigliano.
10. **Gli studenti inoltre si impegnano ad utilizzare i dati personali forniti dal docente (numero di cellulare o altro) solamente per le finalità connesse allo svolgimento della didattica a distanza, con divieto assoluto di altro utilizzo e/o diffusione e/o comunicazione ad altri soggetti non autorizzati.**
11. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe:
 - Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via senza chiedere il permesso)
 - Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato. (Esempi: seguire le lezioni da una stanza in casa tranquilla e possibilmente isolata dal resto della famiglia; evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le "finestre" pause presenti tra le lezioni per fare merenda, pause ecc.; intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; tenere un abbigliamento corretto; mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente).

Art. 14 – Conservazione

Relativamente alla conservazione degli atti e in particolar modo delle prove di valutazione svolte in Didattica Digitale Integrata la scuola provvederà alla conservazione delle prove sulla base di quanto disposto dalla normativa. In particolare:

1. Relativamente alle modalità di conservazione per le attività didattiche svolte su Registro elettronico Nuvola queste sono previste dal registro stesso.
2. Relativamente alle modalità di conservazione per le attività didattiche svolte sulla G Suite, queste verranno predisposte attraverso strumenti quali Drive, Vault o altri.

Approvato nel Consiglio d'Istituto del 16 dicembre 2020